

(Bozza definitiva vista da Legislativo)
28/11/2008

Proposta di legge regionale concernente:

“Disposizioni per la diffusione dell’altra economia nel Lazio”

SOMMARIO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto e finalità)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Principi e ambiti di applicazione dell'altra economia)

Art. 4 (Caratterizzazione delle attività di altra economia)

Art. 5 (Programma annuale delle attività dell'altra economia)

Capo II

Ambiti di applicazione dell'altra economia

Art. 6 (Agricoltura biologica)

Art. 7 (Produzione di beni eco-compatibili)

Art. 8 (Commercio equo e solidale)

Art. 9 (Consumo critico)

Art. 10 (Finanza etica)

Art. 11 (Risparmio energetico ed energie rinnovabili)

Art. 12 (Riutilizzo e riciclo di materiali e beni)

Art. 13 (Sistemi di scambio non monetario)

Art. 14 (Software libero)

Art. 15 (Turismo responsabile)

Capo III

Elenco regionale e Consulta regionale dell'altra economia

Art. 16 (Elenco regionale)

Art. 17 (Istituzione della Consulta regionale dell'altra economia)

Art. 18 (Funzioni e compiti della Consulta)

Capo IV

Procedure per la realizzazione delle iniziative e degli interventi

Art. 19 (Modalità di realizzazione delle iniziative e degli interventi)

Art. 20 (Modalità di accesso ai finanziamenti)

Art. 21 (Decadenza dai benefici)

Art. 22 (Promozione dei beni e dei servizi dell'altra economia)

Art. 23 (Realizzazione dei Centri per l'altra economia)

Art. 24 (Istituzione della Festa regionale dell'altra economia)

Art. 25 (Trasparenza dell'altra economia)

Capo V

Disposizioni finali e finanziarie

Art. 26 (Clausola valutativa)

Art. 27 (Disposizioni finanziarie)

Art. 28 (Entrata in vigore)

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, nel rispetto dei principi statutari, diretti alla promozione dello sviluppo civile, sociale, economico ed al rispetto dei diritti umani, con particolare riferimento ai paesi in via di sviluppo, riconosce e sostiene l'altra economia, così come definita dall'articolo 2.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della concorrenza, provvede a:

- a) promuovere e sostenere iniziative e interventi per lo sviluppo delle attività di altra economia di cui all'articolo 3, comma 2 e per la messa in rete dei soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 16;
- b) promuovere la creazione di centri per l'altra economia;
- c) promuovere e incrementare l'utilizzo dei beni e dei servizi dell'altra economia, anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali;
- d) promuovere iniziative ed interventi per la divulgazione, presso la cittadinanza e in particolare nelle scuole, nelle università e nelle sedi formative, delle attività svolte dai soggetti dell'altra economia così come definita nell'articolo 2;
- e) organizzare eventi per favorire l'incontro tra la comunità regionale e i soggetti dell'altra economia.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni della presente legge si intende per:
- a) “altra economia”: la modalità di svolgimento dell’attività economica che consente il conseguimento di obiettivi di interesse collettivo più elevati rispetto le soglie fissate dalla normativa vigente. Tale modalità, applicabile sia alla domanda che all’offerta, è basata sulla valorizzazione delle relazioni tra i soggetti piuttosto che del capitale, su un’equa ripartizione delle risorse, sul rispetto e sulla tutela dell’ambiente, nonché sul perseguimento di obiettivi sociali;
 - b) “soggetti”: le organizzazioni e le imprese senza scopo di lucro o che reinvestano nel settore dell’altraeconomia non meno dell’80 per cento dell’eventuale utile annuale, ivi incluse le società cooperative, che svolgono attività di altra economia negli ambiti di cui all’articolo 3, comma 2 anche in forma associata e che rispettino tutti i principi di cui all’articolo 3 comma 1;
 - c) “ciclo corto”: l’insieme di attività basate su un rapporto diretto tra i produttori di beni e servizi e consumatori, singoli o associati, per la vendita e l’acquisto di prodotti e servizi in ambito territoriale locale;
 - d) “attività in via prevalente”: l’attività svolta in uno o più ambiti di cui all’articolo 3, comma 2, che concorra al conseguimento di non meno del 90 per cento del fatturato complessivo dei soggetti e che non si pone in contrasto, per la parte residua, con i principi indicati all’articolo 3, comma 1;
 - e) “piccole e micro imprese”: le dimensioni dei soggetti con riferimento a quelle individuate per le imprese dall’articolo 2, del decreto ministeriale 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese) e successive modifiche;
 - f) “de minimis”: la normativa comunitaria applicabile agli aiuti di importanza minore di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato degli aiuti di importanza minore (*de minimis*) pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006 e per il settore agricolo al Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli pubblicato sulla gazzetta

ufficiale dell'Unione europea L 337 del 21 dicembre 2007.

Art. 3

(Principi e ambiti di applicazione dell' altra economia)

1. L'altra economia, è informata al rispetto dei seguenti principi:

- a) eco-compatibilità, per minimizzare l'impatto dei processi produttivi, distributivi e di smaltimento sull'ecosistema in modo da favorire la salute e la qualità della vita;
- b) trasparenza, per rendere controllabili i comportamenti in campo sociale ed ambientale e nel rapporto con i lavoratori, i clienti, i consumatori e gli altri portatori di interesse;
- c) equità e solidarietà, per redistribuire in modo equo il valore creato e riequilibrare, in un'ottica solidale, le relazioni socio-economiche sia a livello locale che globale e all'interno delle filiere produttive;
- d) buona occupazione, per superare la precarietà dei rapporti di lavoro e valorizzare le competenze di tutti gli attori presenti sul territorio in un'ottica di inclusione sociale;
- e) partecipazione, per il coinvolgimento dei lavoratori, dei destinatari delle attività e degli altri portatori di interesse nelle sedi e nei momenti decisionali.

2. L'altra economia riguarda, in particolare, i seguenti ambiti:

- a) agricoltura biologica;
- b) produzione di beni eco-compatibili;
- c) commercio equo e solidale;
- d) consumo critico;
- e) finanza etica;
- f) risparmio energetico ed energie rinnovabili;
- g) riuso e riciclo dei materiali;
- h) sistemi di scambio non monetario;
- i) software libero;
- j) turismo responsabile.

Art. 4

(Caratterizzazione delle attività di altra economia)

1. La Giunta regionale, sulla base dei principi stabiliti all'articolo 3, comma 1, con propria deliberazione, individua i parametri di riferimento propri di ciascuna attività, determina la misurazione idonea al riconoscimento dell'attività prevalente, nonché la documentazione attestante lo svolgimento di una delle attività di altra economia, anche in via prevalente.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai parametri di cui al comma 1, costituisce condizione ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 16.

Art. 5

(Programma annuale delle attività dell'altra economia)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio adotta, in coerenza con gli strumenti della programmazione economico-sociale della Regione e in linea con il documento di programmazione economico finanziario regionale di cui al Titolo II, Capo II della legge regionale 20 novembre 2001, n.25 (*Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione*) e successive modifiche, il programma annuale delle attività dell'altra economia, di seguito denominato programma, che descrive il complesso delle iniziative e degli interventi individuando in particolare:

- a) le priorità con riferimento agli ambiti territoriali e alle attività dell'altra economia;
- b) le relative risorse;
- c) le modalità per la realizzazione delle iniziative e degli interventi;
- d) i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti nonché la verifica dello stato di attuazione delle iniziative e degli interventi;
- e) le località in cui realizzare i centri previsti all'articolo 23.

2. Il programma, è predisposto dalla direzione regionale competente in materia di programmazione economica, di seguito denominata direzione competente, in accordo con le direzioni regionali competenti nelle materie interessate, tenendo conto delle proposte formulate dalla consulta ai sensi dell' art. 18, comma 1, lettera a).

Capo II

Ambiti di applicazione dell'altra economia

Art. 6

(Agricoltura biologica)

1. L'agricoltura biologica è l'attività di coltivazione e di allevamento che pone in risalto la tutela dell'ambiente, la salute dei consumatori e il benessere animale ed è svolta da soggetti che, ai sensi della legge regionale 30 giugno 1998, n. 21 (Norme per l'agricoltura biologica) e successive modifiche ed in conformità alle disposizioni legislative comunitarie e nazionali, producono, trasformano e commercializzano i prodotti biologici.

2. La Regione, attraverso il ciclo corto, come definito alla lettera c), comma 1, dell'articolo 2, favorisce e sostiene la vendita e l'acquisto dei prodotti locali ottenuti nel rispetto di quanto stabilito al comma 1.

Art. 7

(Produzione di beni eco-compatibili)

1. La produzione di beni eco-compatibili è caratterizzata da un basso impatto ambientale, considerando l'intero ciclo di vita del bene sino alla sua dismissione finale.
2. La produzione di beni eco-compatibili avviene, in particolare, attraverso:
 - a) l'utilizzo di materiali eco-compatibili;
 - b) il consumo minimo di risorse naturali;
 - c) l'utilizzo prevalente di materiali locali;
 - d) l'adozione di un processo produttivo non inquinante;
 - e) l'uso di tecniche e strumenti finalizzati al benessere fisico e psicofisico;
 - f) la durata e il possibile riutilizzo del bene.
3. I produttori di beni eco-compatibili, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'art.3, comma 1, lettera b), forniscono ai consumatori ulteriori informazioni rispetto a quelle previste dalla normativa vigente, circa:
 - a) le materie prime utilizzate con particolare riferimento alle caratteristiche e prestazioni ambientali significative rispetto a quelle più diffusamente utilizzate;
 - b) le modalità di uso e di manutenzione del bene al fine di favorire la durata ottimale del bene stesso;
 - c) le modalità di dismissione finale del bene al fine di favorirne il riuso e il riciclo.

Art. 8

(Commercio equo e solidale)

1. Il commercio equo e solidale è l'attività di cooperazione economica e sociale finalizzata a consentire o migliorare l'accesso al mercato dei produttori o venditori di beni e servizi, organizzati anche in forma collettiva, che operano nelle aree economicamente svantaggiate dei paesi in via di sviluppo.

2. L'attività di cooperazione economica e sociale di cui al comma 1, si realizza sulla base delle seguenti condizioni :

- a) pagamento ai produttori e venditori di un prezzo equo e concordato, tale da garantire agli stessi un livello di vita adeguato e dignitoso;
- b) pagamento ai produttori e venditori, qualora richiesto, di una parte del prezzo al momento dell'ordine;
- c) rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, dei diritti dei lavoratori, compresi quelli sindacali e retributivi, tutela del lavoro minorile senza discriminazione di alcun genere;
- d) sussistenza di un rapporto continuativo tra produttori ed acquirenti per la realizzazione, da parte di questi ultimi, di iniziative volte al graduale miglioramento sia della qualità dei prodotti o dei servizi, sia delle condizioni di vita e di sviluppo della comunità locale cui i produttori appartengono;
- e) progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione;
- f) trasparenza di tutte le fasi, comprese quelle organizzative, che costituiscono l'attività di cooperazione economica e sociale.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 , le organizzazioni di commercio equo e solidale devono essere in possesso dell'apposito accreditamento rilasciato, nel rispetto degli standard stabiliti nella Carta Italiana dei criteri del commercio equo e solidale, dagli enti nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi e in caso di mancato accreditamento le stesse possono svolgere attività di commercio a dettaglio limitatamente ai prodotti di cui alle lettere a) e b) del comma 5.

4. Le organizzazioni di commercio equo e solidale in particolare:

- a) svolgono attività di commercio equo e solidale nel territorio regionale acquistando, distribuendo o commercializzando all'ingrosso o al dettaglio i prodotti e i servizi di cui al comma 5;
- b) svolgono la propria attività secondo principi di trasparenza rispetto alla ripartizione del prezzo tra i soggetti coinvolti nella catena produttiva, alle condizioni di cui al comma 2 e alla filiera

produttiva, con riguardo alla filiera e alla provenienza del prodotto nonché ai soggetti che hanno partecipato alla trasformazione;

c) svolgono attività di educazione, divulgazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale, del divario fra il nord e il sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, del commercio internazionale e del consumo critico;

d) svolgono attività di formazione a favore degli operatori e dei produttori.

5. Rientrano tra i prodotti del commercio equo e solidale :

a) i prodotti certificati da un ente preposto alla certificazione di prodotti di commercio equo e solidale conforme alle normative ISO, il quale attribuisce il marchio di garanzia secondo quanto stabilito a livello internazionale;

b) i prodotti realizzati da produttori in possesso dell'accREDITAMENTO previsto al comma 3.

6. La direzione regionale competente procede, almeno ogni due anni, ad una ricognizione generale:

a) degli enti che rilasciano l'accREDITAMENTO di organizzazione di commercio equo e solidale, ai sensi del comma 3;

b) degli enti che certificano i prodotti del commercio equo e solidale attraverso l'attribuzione di un marchio di garanzia, secondo quanto stabilito al comma 5, lettera a).

Art. 9

(Consumo critico)

1. Il consumo critico è il consumo consapevole, responsabile e sobrio attraverso il quale il consumatore non sceglie i suoi acquisti solo in base al rapporto tra qualità e prezzo, ma, anche, in base alle caratteristiche sociali ed ambientali dei beni e servizi, della catena del valore e dei soggetti che in essa intervengono, al fine di limitare il consumo delle risorse e l'inquinamento dell'ecosistema e di ottenere dalle imprese, un comportamento più attento ai diritti umani, sociali e all'ambiente.

2. I soggetti, che svolgono attività di promozione del consumo critico, offrono informazione, formazione, organizzazione e tutela ai consumatori.

3. Tra i soggetti di cui al comma 2, rientrano, in particolare, i gruppi di acquisto solidale (GAS), così come definiti dall'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato . Legge finanziaria 2008*) e successive modifiche, che riuniscono e organizzano i consumatori per l'acquisto collettivo dei prodotti dell'altra economia.

Art. 10

(Finanza etica)

1. La finanza etica è l'attività finanziaria a favore delle iniziative di promozione sociale e ambientale che, alla luce di una valutazione etica ed economica del loro impatto sulla società e l'ambiente, fornisce sostegno finanziario alle attività esercitate, anche attraverso lo strumento del microcredito volto ad assicurare piccoli prestiti a singole persone in difficoltà economiche o, comunque, non in grado di accedere al credito formale o di accumulare risparmio.

2. L'attività di finanza etica viene esercitata:

- a) in assenza di discriminazione dei destinatari in base al sesso, all'etnia o alla religione, nonché in base al patrimonio, in considerazione del credito in tutte le sue forme come diritto umano;
- b) facilitando l'accesso al credito a favore dei soggetti più deboli, valorizzando forme di garanzia personali, di categoria o di comunità considerate al pari delle garanzie di tipo patrimoniale;
- c) caratterizzando la finanza etica non come beneficenza, ma come attività economicamente vitale e socialmente utile;
- d) favorendo la partecipazione del risparmiatore alle scelte dell'impresa che effettua la raccolta del risparmio, sia mediante indicazione di preferenze nella destinazione dei fondi, sia mediante meccanismi democratici di partecipazione alle decisioni;
- e) assicurando la trasparenza completa e l'accessibilità alle informazioni che consentono al cliente di conoscere i processi di funzionamento dell'istituzione finanziaria e le sue decisioni di impiego e di investimento;
- f) rifiutando l'arricchimento basato sul solo possesso e scambio di denaro, così da mantenere il tasso d'interesse il più equo possibile, in relazione a valutazioni non solo economiche, ma anche sociali ed etiche;
- g) escludendo i rapporti finanziari con quei soggetti e per quelle attività economiche che ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona, come la produzione e il commercio di armi, il finanziamento e l'assicurazione delle vendite e delle esportazioni di armi, le produzioni gravemente lesive della salute e dell'ambiente, le attività che si fondano sullo sfruttamento dei

minori e dei lavoratori o che ostacolano le libertà sindacali.

3. I soggetti che svolgono l'attività di finanza etica di cui al comma 1, rispettano cumulativamente quanto indicato al comma 2.

Art.11

(Risparmio energetico ed energie rinnovabili)

1. Le attività per il risparmio energetico e per l'uso delle energie rinnovabili sono volte a conseguire il contenimento dei consumi di energia attraverso il miglioramento delle prestazioni energetiche e la riduzione dei consumi di energia di origine fossile o esauribile e l'incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili solare, eolica, idraulica, geotermica, e da biomasse, al fine di salvaguardare l'approvvigionamento energetico futuro e ridurre l'emissione in atmosfera di gas inquinanti e climalteranti.

2. I soggetti che svolgono le attività di cui al comma 1, offrono beni o servizi per la realizzazione di interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e per la dotazione adeguata di impianti a energie rinnovabili.

3. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, in particolare, attraverso l'informazione e la sensibilizzazione per la promozione culturale nonché la fornitura di beni e servizi che favoriscano il risparmio energetico e l'utilizzo razionale dell'energie.

Art 12

(Riuso e riciclo di materiali e beni)

1. Il riuso e il riciclo è l'attività di recupero, progettazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di materiali e beni svolta al fine di allungare il ciclo vitale degli stessi e salvaguardarne il valore d'uso, ridurre l'uso di ulteriori risorse nonché l'impatto ambientale dei rifiuti e del relativo smaltimento.

2. I soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, esercitano la stessa relativamente all'intero ciclo o, almeno, fino alla fase di trasformazione.

3. I processi di trasformazione di materiali e beni per nuove produzioni devono avvenire, considerando l'intero ciclo di vita del bene sino alla sua dismissione finale in particolare, attraverso:

- a) l'utilizzo di materiali e tecniche eco-compatibili;
- b) il consumo minimo di risorse naturali;
- c) processi produttivi non inquinanti.

Art. 13

(Sistemi di scambio non monetario)

1. Le attività inerenti i sistemi di scambio non monetario sono quelle in cui i soggetti, su base volontaria e secondo un rapporto di reciproca solidarietà, si scambiano a titolo gratuito beni o servizi, al fine di perseguire il benessere sociale e individuale privilegiando le relazioni interpersonali piuttosto che l'acquisto ed il consumo di prodotti.

Art. 14

(Software libero)

1. Il software libero è un programma informatico a codice sorgente aperto che viene rilasciato con una licenza che permette a chiunque di utilizzarlo, copiarlo, studiarlo e modificarlo, incoraggiandone la redistribuzione.

2. I soggetti che svolgono attività di software libero, producono, trasformano, scambiano o promuovono il software di cui al comma 1, nonché beni e servizi ad esso collegati.

3. L'attività di cui al comma 1 è realizzata, in particolare, attraverso:

- a) l'accesso libero al programma;
- b) l'esecuzione del programma senza vincoli sul suo utilizzo;
- c) lo studio del funzionamento del programma e l'adattamento alle proprie esigenze o a quelle dei clienti;
- d) il sostegno alla diffusione del programma stesso e la condivisione dei suoi miglioramenti;
- e) la manutenzione e la personalizzazione in base alle esigenze del cliente.

Art. 15

(Turismo responsabile)

1. Il turismo responsabile è il turismo realizzato secondo intenti di giustizia sociale ed economica, che, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle culture, riconosce la centralità della comunità locale ospitante e il suo diritto ad essere protagonista nello sviluppo turistico sostenibile e socialmente responsabile del proprio territorio, e che opera favorendo la positiva interazione tra il settore del turismo, le comunità locali e i viaggiatori.

2. I soggetti che svolgono le attività di cui al comma 1, offrono servizi in tale ambito.

Capo III

Elenco regionale e Consulta regionale dell'altra economia

Art. 16

(Elenco regionale)

1. E' istituito, presso la direzione competente, l'elenco regionale dell'altra economia, di seguito denominato elenco, al quale possono iscriversi i soggetti che svolgono, sulla base dei parametri definiti dall'articolo 4, comma 1, una o più delle attività indicate all'articolo 3, comma 2.

2. L'iscrizione all'elenco è condizione per l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge, nonché per l'utilizzo del "Marchio regionale di Altra Economia del Lazio" che contraddistingue i prodotti o i servizi dell'altra economia.

3. Con deliberazione di Giunta sono stabiliti i criteri, le modalità per l'uso del marchio regionale sui prodotti e servizi, nonché l'assegnazione ai soggetti che ne facciano richiesta.

4. L'elenco è articolato in sezioni distinte, ognuna delle quali corrispondente agli ambiti di attività indicati all'articolo 3, comma 2, cui accedono i soggetti che svolgono le relative attività, e in una sezione mista che è riservata ai soggetti che svolgono più di una attività indicata all'articolo 3, comma 2.

5. Ai fini dell'iscrizione all'elenco i soggetti devono:

- a) essere ricompresi tra quelli individuati alla lettera b), comma 1, dell'articolo 2;
- b) essere costituiti da almeno un anno ed avere una sede operativa nel territorio della Regione;
- c) svolgere in via prevalente nel territorio regionale, una delle attività indicate all'articolo 3, comma 2.

6. Con deliberazione della Giunta regionale è individuata la documentazione necessaria e la modalità di presentazione delle domande di iscrizione all'elenco.

7. La direzione competente provvede all'istruttoria delle domande, alla verifica dei requisiti nonché all'eventuale richiesta di integrazione della documentazione presentata ed emana l'atto finale di iscrizione all'elenco dandone comunicazione all'interessato.

8. In caso di rigetto, il soggetto interessato può ripresentare, dopo diciotto mesi, una nuova domanda di iscrizione.

9. I soggetti iscritti all'elenco devono presentare annualmente, alla direzione competente, una autocertificazione con la quale attestano il permanere dei requisiti richiesti al comma 5, e provvedono a comunicare tempestivamente alla direzione, presentando la relativa documentazione, ogni eventuale variazione dei dati precedentemente forniti. La perdita dei requisiti determina, d'ufficio, la cancellazione dall'elenco.

10. L'elenco è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale.

Art. 17

(Istituzione della Consulta regionale dell'altra economia)

1. Ai sensi dell'articolo 75 dello Statuto, è istituita, presso l'Assessorato competente in materia di programmazione economica, la Consulta regionale dell'altra economia di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche regionali in materia di altra economia.

2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione ed è composta da un rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuna delle sezioni in cui è articolato l'elenco di cui all'art. 16.

3. Ai fini della costituzione della Consulta, i soggetti iscritti alle sezioni di cui al comma 2, effettuano le designazioni dei propri rappresentanti entro trenta giorni dalla data della richiesta da parte della direzione competente. Decorso il termine dei trenta giorni, la Consulta si intende validamente costituita quando siano stati designati la metà più uno dei componenti in rappresentanza delle sezioni appartenenti all'elenco, fatte comunque salve le successive integrazioni.

4. Entro trenta giorni dalla data di costituzione, la Consulta è convocata in prima seduta dall'Assessore regionale competente in materia di programmazione economica, nel corso della quale i membri della consulta eleggono al proprio interno il presidente.

5. La Consulta disciplina con apposito regolamento l'organizzazione interna ed il proprio funzionamento.

6. La Consulta si riunisce presso la Giunta regionale e si avvale, per l'esercizio delle sue attività, della collaborazione della direzione regionale competente. Le funzioni di segretario della Consulta sono assicurate da un funzionario della direzione competente.

7. Possono intervenire ai lavori della Consulta il Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio regionale, gli Assessori nonché i presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, o loro delegati

8. La Consulta dura in carica per l'intero periodo della legislatura e si riunisce, in via ordinaria almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti ne facciano richiesta.

9. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.

Art. 18

(Funzioni e compiti della Consulta)

1. La Consulta, in collaborazione con l'Assessorato competente in materia di programmazione economica, svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) formula proposte ai fini della predisposizione del programma annuale di cui all'articolo 5;
- b) esercita funzioni consultive in merito alla risoluzione delle problematiche legate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 2;
- c) formula proposte finalizzate al miglioramento ed al potenziamento delle attività di cui all'articolo 3, comma 2;
- d) collabora con l'amministrazione regionale al monitoraggio sul corretto utilizzo del marchio di cui all'articolo 16, comma 2.

Capo IV

Procedure per la realizzazione delle iniziative e degli interventi

Art. 19

(Modalità di realizzazione delle iniziative e degli interventi)

1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, e sulla base del programma annuale di cui all'articolo 5, la Regione:

- a) promuove, anche in collaborazione con i soggetti interessati e gli enti territoriali, presso la cittadinanza, nelle scuole o nelle sedi formative, specifiche azioni informative ed educative finalizzate alla conoscenza e alla divulgazione delle attività indicate all'articolo 3, comma 2 ;
- b) promuove e sostiene iniziative ed interventi per lo sviluppo delle attività e per la messa in rete dei soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 16, anche attraverso convenzioni con le Università, gli istituti di ricerca e con le organizzazioni impegnate nel miglioramento delle tecniche e nello sviluppo delle conoscenze nel campo dell'altra economia;
- c) concede prestiti agevolati mediante istituti di credito convenzionati, utilizzando le risorse finanziarie previste dall'articolo 27, ai soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 16 di dimensioni micro o piccole per la realizzazione di progetti;
- d) promuove iniziative di formazione per gli operatori ed i volontari delle organizzazioni dell'altra economia.

Art. 20

(Modalità di accesso ai finanziamenti)

1. La direzione competente individua, mediante procedure di evidenza pubblica, i cui bandi devono tenere conto dei principi contenuti nella presente legge, gli istituti di credito da convenzionare per l'erogazione dei prestiti agevolati e, in raccordo con le direzioni regionali competenti nelle materie interessate, emana appositi avvisi pubblici per la concessione dei prestiti agevolati di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c) .

2. Negli avvisi pubblici sono stabiliti, in particolare:

- a) i requisiti dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, che possono presentare istanza di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 16, anche contestualmente alla richiesta di finanziamento;
- b) le iniziative da finanziare
- c) i requisiti essenziali delle iniziative finanziabili;
- d) i criteri, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande;
- e) la ripartizione degli importi massimi e minimi di spesa ammissibili in relazione a ciascun tipo di iniziativa;
- f) le modalità di erogazione dei finanziamenti;
- g) la documentazione richiesta;
- h) le procedure per la rendicontazione ed il controllo;
- i) i criteri di priorità per l'assegnazione dei finanziamenti;
- j) i criteri di valutazione per la formazione della graduatoria;
- l) le regole per l'eventuale cumulabilità con altri sostegni pubblici;
- m) i termini di validità della graduatoria

3. L'istruttoria delle domande pervenute a seguito degli avvisi pubblici di cui al comma 2, è effettuata da una apposita commissione, costituita con determinazione della direzione regionale competente, la cui composizione deve assicurare la presenza dei rappresentanti delle direzioni regionali competenti nelle materie interessate.

4. La commissione di cui al comma 3, inoltra alla direzione competente, lo schema di graduatoria delle domande ammissibili e l'elenco delle domande ritenute inammissibili.

5. La direzione competente, in particolare:

- a) approva la graduatoria delle domande ammissibili, anche ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

- b) comunica agli interessati i motivi di non ammissibilità ai finanziamenti;
- c) adotta i provvedimenti di concessione dei finanziamenti.

6. La direzione competente esercita la vigilanza ed il controllo sulla realizzazione delle iniziative finanziate e provvede all'eventuale revoca dei finanziamenti concessi.

7. I finanziamenti sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato "de minimis" e possono essere alimentati, oltre che da risorse regionali, anche da risorse comunitarie, statali, degli enti locali comprese le risorse provenienti da sponsor privati, nel rispetto dei principi dell'altra economia.

Art. 21

(Decadenza dai benefici)

1. I beneficiari dei finanziamenti previsti all'articolo 20 decadono dagli stessi qualora:
 - a) perdano i requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco;
 - b) l'iniziativa o l'intervento non venga realizzato secondo il progetto approvato e nei tempi indicati dal provvedimento di finanziamento, fatte salve le varianti e le proroghe eventualmente autorizzate, per giustificate e motivate ragioni;
 - c) si accertino sostanziali irregolarità nella documentazione giustificativa di spesa.
2. In caso di decadenza dai benefici, i finanziamenti concessi vengono revocati e le somme già erogate, sono recuperate con la maggiorazione degli interessi legali e le eventuali spese di recupero.

Art. 22

(Promozione dei beni e dei servizi dell'altra economia)

1. Nel rispetto delle normativa vigente in materia di contratti pubblici, la Regione inserisce, nelle proprie procedure, opportuni e specifici criteri preferenziali volti a favorire l'utilizzo dei beni e dei servizi rientranti dell'altra economia e fornisce a tal fine, indirizzi agli enti dipendenti.

2. La Regione, sulla base delle esperienze realizzate, attiva campagne di sensibilizzazione per promuovere presso gli enti locali l'utilizzo dei beni e dei servizi dell'altra economia.

Art. 23

(Realizzazione dei centri per l'altra economia)

1. Al fine di promuovere, incentivare e permettere una maggiore diffusione e un consolidamento delle esperienze rientranti nell'altra economia, la loro socializzazione e la messa in rete, nonché l'incontro tra domanda e offerta dei relativi beni e servizi, la Regione promuove la creazione di centri per l'altra economia, di seguito denominati centri.

2. I centri, in particolare, prevedono:

- a) la creazione di servizi per l'altra economia anche al fine di favorire il ciclo corto e un rapporto più diretto tra produttori e consumatori. I centri offrono servizi di informazione, formazione assistenza tecnica, orientamento, consulenza, tutoraggio e favoriscono l'incontro tra l'offerta locale di beni e servizi dell'altra economia e i cittadini anche organizzati in gruppi di acquisto o rivenditori diretti;
- b) la creazione di sportelli per l'informazione e la promozione delle attività dell'altra economia esistenti nel territorio, anche attraverso mostre ed esposizioni e incontri e la messa in rete dei soggetti operanti nell'altra economia.

3. La Regione sostiene le iniziative dirette a favorire la creazione e lo sviluppo dei centri, comprese quelle già in essere, che siano in possesso di almeno uno degli elementi di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

Art. 24

(Istituzione della Festa regionale dell'altra economia)

1. La Regione, al fine di favorire la conoscenza e la diffusione dell'altra economia nonché l'incontro tra soggetti dell'altra economia e la comunità regionale, organizza annualmente, anche in collaborazione con gli enti locali che manifestano interesse, la festa regionale dell'altra economia.

Art 25

(Trasparenza dell'altra economia)

1. La Regione, al fine di favorire la trasparenza amministrativa e la corretta informazione dei cittadini, provvede, attraverso un apposito sito informatico, alla diffusione delle notizie relative all'attuazione della presente legge e, in particolare, a:

- a) pubblicizzare le iniziative e gli interventi finanziati nell'ambito dell'alta economia;
- b) pubblicare l'elenco dei soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 16 e le loro attività

Capo V
Disposizioni finali e finanziarie

Art. 26

(Clausola valutativa)

1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007) e successive modifiche, stabilisce le modalità di monitoraggio e controllo delle attività finanziate con fondi pubblici.

2. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge stessa.

Art. 27

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante lo stanziamento del capitolo C 11508 istituito nel bilancio annuale di previsione regionale, che assume la seguente nuova denominazione: “ *Attività per la conoscenza e la promozione dell'altra economia*”.

Art. 28

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.